

Aggiornamento legislativo
Settore Studi, Documentazione e Ricerca
Sezione Legislativa

Febbraio 2002

PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (G. U. N. 5 del 07.01.02)

SANITA'

LEGGE 8 gennaio 2002, n.1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (G. U. N. 8 del 10.01.02)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.12.01, N. 2034

Integrazione e modifiche alle "Linee guida regionali per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Lazio", approvate con delibera della giunta regionale n. 1893 del 7.12.01. (B.U.R.L. N.2 del 19.01.02 S.O. N.7)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.01.02, N. 34

Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Lazio. (B.U.R.L. N.2 del 19.01.02 S.O. N.8)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 22 novembre 2001

Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. (Repertorio n. 1318) (G.U. n. 19 del 23.01.02 S.O. N.14)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 22 novembre 2001

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento di Linee-Guida concernenti "Malattia di Creutzfeld-Jacob in Italia: norme per l'assistenza dei pazienti e per il controllo dell'infezione in ambiente ospedaliero". (Repertorio n. 1322) (G.U. n. 19 del 23.01.02 S.O. N.14)

ADOZIONI INTERNAZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002. Approvazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art.

39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 1/2002/AE/ALBO). (G. U. N. 13 del 16.01.02)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI AUTORITA' CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993 DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002. Approvazione del bando relativo al "Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario anno 2001". (Deliberazione n. 2/2002). (G.U. N. 22 del 26.01.02)

PRIVACY

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n.467

Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127. (G. U. n. 13 del 16.01.02)

POLITICHE SOCIALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.12.01, N. 1932

Decreto legislativo n. 81/2000. Convenzione Ministero del Lavoro - Regione prot. N. 288/06.17 del 5 febbraio 2001, legge regionale n. 29/96. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo (ASU) e degli assegni nucleo familiare (ANF) spettanti ai LSU già beneficiari dello stesso al 31.12.01 ai sensi del DGR n.1799/2000, DGR n. 614/2001 e DGR n. 847/2001, a favore degli enti gestori di progetti di LSU che deliberano al proroga degli stessi dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002. (B.U.R.L. N.2 del 19.01.02 S.O. N.6)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.11.01, N. 1832

Adeguamento della Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066, concernente i "Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili" alle modifiche di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10. (B.U.R.L. N.2 del 19.01.02)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 14 novembre 2001, n.471

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. (G.U. N. 21 del 25.01.2002)

NOTE GIURIDICHE

LEGGE FINANZIARIA 2002

La legge finanziaria è stata pubblicata nella **Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2001**, supplemento ordinario **n. 285**. Analizziamo in sintesi, alcune misure:

Il livello massimo del saldo netto da finanziare è fissato in 33.157 milioni di euro.

Detrazioni figli a carico (art. 2).

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la nuova disciplina prevede un aumento a 516,46 euro della detrazione Irpef per ciascun figlio a carico:

- a) per quelle famiglie il cui reddito complessivo non superi i 70 milioni annui;**
- b) per quelle famiglie con reddito complessivo superiore ai 70 milioni di lire annui con due o più figli a carico;**
- c) alle famiglie con reddito complessivo superiore agli 80 milioni annui ma inferiore ai 90 milioni con tre o più figli a carico;**
- d) alle famiglie con reddito complessivo superiore a 90 milioni con almeno quattro figli a carico;**

per i figli portatori di handicap la detrazione sale a un milione e mezzo.

Termini per la rivalutazione dei beni di impresa (art. 3) . Sono prolungati di un anno i termini per procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa beneficiando delle previste agevolazioni fiscali. La rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 7) posseduti dal 1° gennaio 2002

Soppressione dell'INVIM (art. 8). Viene soppressa l'imposta comunale sugli immobili a partire dal 1° gennaio 2002.

Ristrutturazioni edilizie (art. 9). Prorogata per tutto il 2002 la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Modificazione all'imposta sulle insegne di esercizio (art.10). Non è dovuta l'imposta per le insegne degli esercizi commerciali e di produzioni di beni che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché di superficie non superiore a 5 metri quadrati.

Riforma fondazioni bancarie (art.11). La riforma in questione prevede che le fondazioni bancarie dovranno incentrare la loro missione su attività "**non profit**". Maggiore impegno nel settore **del sociale, dall'assistenza alla cultura**. Prevalentemente la loro attività dovrà esplicarsi sul territorio, assicurando una altrettanto prevalente rappresentanza delle Regioni, Province e Comuni in linea con la riforma dell'art. 117, che attribuisce a tali Enti potestà legislativa e regolamentare in quei settori sociali in cui andranno ad agire le Fondazioni.

Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano (art.14) per usi domestici e di riscaldamento, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese.

Riordino degli organismi collegiali (art. 18). Ai fini del contenimento della spesa è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni escluse Regioni Province comuni comunità montane di istituire commissioni ed altri organismi collegiale ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione. Entro centoventi dall'entrata in vigore della finanziaria gli organismi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi.

Blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione nel 2002 (art.19). L'articolo in questione prevede per il 2003 ed il 2004 una riduzione di personale dell'1% rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2002. Il provvedimento di contenimento delle assunzioni riguarda le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università (solo per il personale tecnico e amministrativo) gli enti di ricerca, le province, comuni, comunità montane, consorzi ed enti locali. Il divieto non si applica al comparto scuola.

Disposizione in materia di organizzazione scolastica (art. 22). L'articolo in questione prevede, nella piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, che le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche siano costituite sulla base del numero degli alunni iscritti nonché le prestazioni orarie degli insegnanti, organizza la composizione delle commissioni giudicatrice degli esami di Stato nelle scuole secondarie superiori. Indica modifiche relative alla composizione delle commissione degli esami di Stato.

Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale (art.23). Il trattamento economico dei Ministri, nel 2002, è ridotto del 10%.

Spese delle Pubbliche Amministrazioni (art.24). Ai fini del concorso delle autonomie locali ed al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica il disavanzo, per il triennio 2002-2004 per Province e comuni, superiori ai 5000 abitanti, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5%. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 6%.

Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 30). Il Ministero in oggetto si avvale di Italia Lavoro Spa, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnando direttamente alla società suindicata funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud (art.31). Allo scopo di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie gli enti locali entro il primo semestre del 2002 possono attivare, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via *web*, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonché sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA, a tal fine le amministrazioni e le agenzie possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Nella stipula delle convenzioni le amministrazioni e le agenzie devono adottare i seguenti principi e criteri : **a)** localizzazioni delle strutture tecnologiche nelle regioni meridionali; **b)** incrementare il numero degli addetti del 10% in conseguenza degli accordi suindicati; **c)** partecipazione di soggetti pubblici.

Servizi dei beni culturali (art. 33). Concessione della gestione del nostro patrimonio artistico a soggetti privati, previo regolamento da emanarsi, l'affidamento dei musei dovrà avvenire mediante licitazione privata, tenendo presente i criteri dell'offerta più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della valorizzazione dei beni.

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati (art. 38). A decorrere dal 1° gennaio 2002 avranno diritto all'incremento della pensione a tutti i soggetti di **età pari o superiore a settanta anni**, al di sotto della soglia dei 13 milioni di reddito annuo. Inoltre, i medesimi benefici sono concessi ai soggetti di **età pari o superiore a sessanta anni**, che risultino invalidi totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della L. n.222/84, ovvero, "l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità, che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Disposizioni in materia di asili nido (art. 70). Viene prevista l'istituzione di un Fondo statale per gli asili nido, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'istituzione in oggetto, rientra tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regione e degli enti locali in quanto, strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, nonché a sostenere le famiglie ed i genitori lavoratori, favorendone la conciliazione tra esigenze professionali e familiari. Le spese di partecipazione alla gestione dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà indicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DIRITTO COSTITUZIONALE

LA POTESTA' LEGISLATIVA STATALE E REGIONALE DOPO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA CARTA COSTITUZIONALE

Legge Costituzionale n. 3 del 08.11.2001 pubblicata, ai sensi dell'art. 138 Cost. sulla G.U. del 24 ottobre 2001 n. 248

L'entrata in vigore della L. Cost. n. 3 del 08.11.01 "Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione " ha modificato in senso federale l'assetto costituzionale del nostro Stato, pur rimanendo ferma il principio dell'unità della Repubblica, sancito dall'art. 5 Cost.

La riforma del titolo V della Costituzione, in riferimento all art.114 Cost. individua come enti costitutivi della Repubblica, lo Stato, le Regioni , le Provincie, le Città metropolitane e i Comuni, restando in capo allo Stato e quindi costituzionalizzata, la titolarità della potestà legislativa in materia di disciplina dell'ordinamento di Roma - Capitale, come soggetto distinto da Roma ente locale territoriale. L'art. 117 comma 1 Cost. sancisce che la potestà legislativa, è esercitata dallo stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La revisione dell'art. 117 Cost. ha rafforzato il ruolo degli esecutivi delle regioni a statuto ordinario, ponendo le basi per un sistema elettorale, che dovrebbe introdurre l'elezione diretta del Presidente della Regione. La nuova formulazione dell'art. 117 Cost., definisce in modo chiaro i confini di competenza delle regioni e degli altri enti locali dallo Stato. Nel primo comma dell'articolo in oggetto vengono evidenziate le materie di competenza legislativa e regolamentare **esclusiva** dello Stato (fatta salva, per quest'ultima, la possibilità da parte dello Stato di delegarla alle Regioni) tra cui elenchiamo (per una maggiore completezza si rimanda al testo integrale della legge): la politica estera e rapporti internazionali; immigrazione; rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa; cittadinanza stato civile e anagrafe; giurisdizione e norme processuali; determinazione dei livelli concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale; dogane protezione dei confini; tutela dell'ambiente. La seconda parte dell'art. 117 Cost. evidenzia le materie relative alla legislazione **concorrente** tra cui (per completezza v. testo integrale): rapporti internazionali con l'Europa del regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute, ricerca scientifica e tecnologica, professioni; ordinamento delle comunicazioni; produzione trasporto e distribuzione dell'energia; attività culturali. " Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato." (art. 117 Cost.). Suscita perplessità, nella nuova formulazione dell'art. 117 Cost., la mancanza dell'indicazione dell'interesse nazionale come limite alla potestà legislativa delle Regioni, espressamente previsto nel medesimo articolo precedente la revisione. Tuttavia, ciò non implica necessariamente la sua eliminazione, in quanto l'autonomia regionale continua pur sempre a collocarsi all'interno del sistema descritto dall'art. 5 Cost.

" I Comuni, le Provincie e le città metropolitane hanno potestà **regolamentare** in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite." (art. 117 Cost.). Ancora, in riferimento alla nuova formulazione dell'art. 118 Cost. i Comuni, le Provincie e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ed inoltre devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. L'art. 119 Cost. attribuisce alle Regioni, Provincie, Comuni, e Città metropolitane piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilire tributi, pur sempre in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Costituzionalizzato l'impegno, degli enti locali di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale per rimuovere squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Con l'art. 120 Cost., viene vietato alle Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione tra le regioni stesse, limitare la libera circolazione delle persone e delle cose e l'esercizio del diritto al lavoro. All'art. 123 Cost. viene ad aggiungersi un nuovo comma con il quale si stabilisce che in ogni regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali.

Infine, l'art. 127 Cost. regola gli eventuali conflitti di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni.